Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 7 settembre — Numero 212

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 14
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) *della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 20 agosto 1921, n. 1178, *che autorizza la maggiore spesa di L. 113,500,000 per opere dipendenti da terremoti.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni di fondi da stanziare nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici:

a) lire 1 milione in aggiunta alle somme autorizzate con la legge 13 luglio 1910, n. 466, e col R. decreto 3 maggio 1920, n. 515, per provvedere ai lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro, di una caserma a Monteleone Calabro e alla riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale gravemente danneggiate dal terremoto del 1905 nelle Provincie calabresi, nonchè alla concessione di sussidi per la ricostruzione o riparazione degli edifici di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei Comuni danneggiati dai terremoti del 1905 e del 1907 ed in quelli di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

b) lire 30 milioni in aggiunta alle somme autorizzate con i Regi decreti 14 gennaio 1915, n. 8, 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato *D*, 29 aprile 1915, n. 574 e 6 novembre 1919, n. 2241, art. 1, lettera *a*), 14 novembre 1920, n. 1657, nonchè i decreti Luogotenenziali 11 luglio 1915, numero 1110, 14 ottobre 1915, n. 1531, 3 febbraio 1916, n. 142, 3 settembre 1916, n. 2250, 11 febbraio 1917, n. 262, 31 maggio 1917, numero 1028, 22 dicembre 1918, n. 2079, per provvedere alle spese ancora occorrenti in dipendenza dei danni prodotti dai terremoti del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo;

c) lire 1.000.000 in aggiunta alle somme autorizzate coi decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 697, 7 ottobre 1917, n. 1807, 4 agosto 1918, n. 1457, nonchè col R. decreto 29 gennaio 1920, numero 129, per provvedere alle ulteriori spese dipendenti dal terremoto del 26 aprile 1917 nelle provincie di Arezzo e Perugia;

d) lire 15 000 000 in aggiunta alle somme autorizzate con il

decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, e coi Regi decreti 8 luglio 1919, n. 1384, 29 gennaio 1920, n. 1299, 14 novembre 1920, n. 1657 e con la legge 8 febbraio 1921, n. 79, per provvedere alle ulteriori spese occorrenti per bisogni ed opere urgenti in dipendenza dei terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919 delle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì e nel comune di Giano nell'Umbria;

e) di lire 3,200,000 in aggiunta alle somme autorizzate con i decreti Reali 12 marzo 1920, n 503 e 14 novembre 1920, n. 1657, per provvedere alle ulteriori spese occorrenti nei Comuni colpiti dal terremoto 10 settembre 1919;

f) lire 300,000 in aggiunta al fondo autorizzato con decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2537, per le ulteriori spese occorrenti a riparare i danni cagionati dalla eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919; e lire 700,000 per opere dirette a facilitare l'approdo a Ginostra, Malfa, Leni, Santa Marina;

g) lire 35,000,000 in aggiunta alle somme autorizzate con decreto Reale 23 settembre 1920, n. 1315, e 7 novembre 1920, n. 1611, per provvedere alle ulteriori spese occorrenti in dipendenza del terremoto del 6-7 settembre 1920;

h) lire 1,000,000 in aggiunta ai fondi autorizzati col R. decreto 6 novembre 1919, n. 2241 (art 1, lettera c), per opere igieniche nei baraccamenti di Messina;

i) lire 4,600,000 in aggiunta ai fondi autorizzati con R. decreto 6 novembre 1919, n. 2241 (art 1, lettera f), per provvedere alla costruzione di case economiche e popolari nelle zone colpite dal terremoto 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919;

l) lire 1,800,000 in aggiunta alle somme autorizzate con il R. decreto 12 marzo 1920, n. 503, per provvedere alle ulteriori spese occorrenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 25 ottobre 1919;

m) lire 500,000 in aggiunta alle somme autorizzate con i decreti Luogotenenziali 20 agosto 1916, n. 1014 e 27 agosto 1916, n. 1056 e col R. decreto 29 gennaio 1920, n. 129, per provvedere alle ulteriori spese occorrenti nelle località danneggiate dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916, nelle provincie di Pesaro e Forlì.

La complessiva maggiore spesa di lire 93,500,000 sarà stanziata per lire 28,000,000 nell'esercizio 1920-921, per lire 46,500,000 nell'esercizio 1921-922 e per lire 19,000,000 nell'esercizio 1922-923.

Art. 2.

Le opere di cui alla lettera h) del precedente articolo saranno eseguite dall'Unione edilizia nazionale e i relativi fondi verranno somministrati su richiesta giustificata del Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di 20 milioni per la costruzione di casette popolari ed economiche nei paesi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 che saranno indicati con decreto del Ministero dei lavori pubblici.

Detta somma sarà stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro in quattro rate uguali, a partire dall'esercizio 1920-921, e somministrata alla Unione edilizia nazionale, per la parte la cui costruzione sarà ad essa affidata, in relazione agli stanziamenti e su richiesta giustificata del Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Alle somme stanziate nei sottoindicati capitoli del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1920-921 sono apportate le varianti seguenti:

Capitolo n 18-*bis* « Lavori di demolizione e puntellamento, ecc., in dipendenza dei danni arrecati dall'eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919, ecc., più L. 300,000.

Capitolo n. 182. « Assegnazione per provvedere ai bisogni e opere urgenti nelle località danneggiate dai terremoti del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle Provincie, ecc. », più L. 10 milioni;

Capitolo n. 189. « Ricostruzione degli edifici pubblici, ecc., ed esecuzione delle opere indicate all'art. 1 del decreto Reale 6 novembre 1919, n. 2241 », più L 3,000,000;

Capitolo n. 189 *bis*. « Lavori dipendenti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919, nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze e Forlì e nel comune di Giano nell'Umbria, ecc. », più L. 5,000,000;

Capitolo n. 189-*ter*. « Provvedimenti in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920, ecc. », più L 8,000,000;

Capitolo n. 260 (capitolo aggiunto). « Spese per provvedere a bisogni ed opere urgenti nelle località colpite dal terremoto del 26 aprile 1917, ecc. », più L. 500,000;

Capitolo n. 235 (capitolo aggiunto). « Spese per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 10 settembre 1919, ecc. », più L. 500,000.

Capitolo aggiunto. « Assegnazione per opere dirette a facilitare l'approdo a Ginostra, Malfa, Leni, Santa Marina Salina (Isole Eolie), L. 700,000.

Art. 5.

La prima parte dell'ultimo comma dell'art. 10 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, già modificato con l'art. 1 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, è variata come segue:

a favore delle provincie di Messina e Reggio Calabria e dei Comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico, a decorrere dal primo semestre 1921-922 e fino al 31 dicembre 1923, in luogo dell'addizionale, sarà corrisposta semestralmente dallo Stato la somma di L 20 milioni.

Art. 6.

La facoltà accordata al Governo con l'art. 2 (disposizioni preliminari) del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, già prorogata sino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, con l'altro decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1657, è prorogata sino al 31 dicembre 1923.

Art. 7.

Il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, di cui agli articoli 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 733, e 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, è portato a 20 centesimi, limitatamente alle tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze con effetto dal 1° gennaio 1922.

Art. 8.

Agli stanziamenti per gli esercizi 1921-922 e 1922-923 delle somme di cui all'ultimo comma dell'art. 1 sarà provveduto con decreto del ministro del tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna Valdieri, addì 20 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: [illegible]

Legge 20 agosto 1921, n. 1177, *che reca provvedimenti contro la disoccupazione.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Agevolazioni per opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato

Art. 1.

Per accelerare l'esecuzione di opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato, anche al fine di combattere la disoccupazione, indipendentemente dal finanziamento che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare in base alle vigenti disposizioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le Casse di risparmio gestite dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia accorderanno mutui per lire 500.000.000 ripartiti per L. 300 milioni nell'esercizio 1921-922 e lire 200.000.000 nell'esercizio 1922-923.

I fondi predetti saranno, con deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione, destinati a mutui in favore di Provincie, di Comuni o di concessionari di opere pubbliche, secondo le indicazioni del Comitato di cui all'articolo 10.

La Cassa nazionale, l'Istituto nazionale e le Casse di risparmio potranno acquistare, per tutta o parte della somma indicata, obbligazioni che il Consorzio di credito per le opere pubbliche emetterà in dipendenza dei mutui accordati per le dette opere.

Tali mutui potranno essere contratti in base a deliberazione di Commissioni straordinarie per le Provincie e di commissari Regi per i Comuni, non ostando per essi la limitazione stabilita dall'articolo 324 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

Gli Istituti mutuanti possono accordare, in base a deliberazione del suddetto Comitato, anticipazioni non eccedenti un decimo dell'importo dei mutui agli Enti concessionari delle opere, appena deliberata la concessione di essi [illegible]

Il tesoro dello Stato garantisce le somme versate in anticipazione fino a quando non venga costituita la garanzia da parte dei mutuatari, entro il limite dell'importo dei contributi a carico dello Stato, secondo le leggi vigenti.

Le somme accordate in anticipazione saranno erogate, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, sotto la responsabilità degli Enti concessionari dei mutui o col controllo dei competenti uffici cui è demandata la vigilanza per la esecuzione delle opere.

Art. 3.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri di agricoltura e del lavoro, possono essere costituiti nell'Italia centrale, meridionale ed insulare Enti autonomi di bonifica per la esecuzione dell'opera di bonifica di prima categoria quando i comprensori da sistemare idraulicamente siano suscettibili di redditizia utilizzazione agricola.

Dell'Ente fanno parte lo Stato, le Provincie, i Comuni interessati.

All'Ente di bonifica possono essere affidati anche i lavori di trasformazione agraria, nel quale caso fanno parte dell'Ente anche i proprietari interessati, rappresentati da due delegati da essi prescelti, ed in mancanza da due proprietari cui siano rispettivamente intestati in catasto la maggiore e la minore superficie dei terreni da bonificare.

I contributi dello Stato e degli Enti locali nelle opere di bonifica idraulica sono determinati nella misura stabilita dal decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1109, modificato dal decreto 13 aprile 1919, n. 558, anche quando sia insufficiente la rispettiva spesa autorizzata.

Per la bonifica agraria sono applicabili le disposizioni stabilite per l'Agro romano dagli articoli 20, 21, 22, 25, 28, 29 e 30 del testo unico di leggi 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 13 della legge 17 luglio 1910, n. 482, e 2 del decreto legge 9 novembre 1919, n. 2297.

Con decreto Reale, inteso il Consiglio di Stato, saranno determinate le disposizioni necessarie per la costituzione e il funzionamento degli Enti autonomi di bonifica, per l'estensione del compito degli Enti stessi all'attuazione della viabilità ordinaria e rurale, per le modalità di pagamento dei contributi governativi e per il finanziamento delle opere anche in deroga per tale parte alle corrispondenti disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del ministro d'agricoltura di concerto con quelli dei lavori pubblici e del lavoro, potrà essere dichiarata di pubblica utilità ed obbligatoria la costruzione di canali e di altre opere di grande irrigazione su progetti redatti dallo Stato, o da altri Enti pubblici o privati.

Col decreto stesso sarà determinato il concorso dello Stato nella misura massima di un terzo della spesa, rimanendo la restante spesa a carico delle proprietà interessate.

Per la costituzione dei relativi Consorzi sono applicabili le disposizioni del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1255, relative ai Consorzi di bonifica di seconda categoria.

Con la legge d'approvazione del bilancio del Ministero d'agricoltura saranno di anno in anno portate in aumento al corrispondente capitolo le somme occorrenti per la quota di concorso a carico dello Stato.

Art. 5.

Per agevolare nel Mezzogiorno e nelle Isole la costruzione di nuovi impianti idroelettrici concessi o da concedere, compresa la costruzione delle linee di trasmissione di energia elettrica gli Enti concessionari che, da soli o consorziati, siano proprietari nel Regno di altri impianti di produzione, trasmissione o distribuzione di energia elettrica in regolare efficienza, potranno ottenere per le nuove opere e in relazione allo stato di avanzamento dei lavori la concessione di mutui dagli Istituti indicati nell'art. 1 sino a lire 200.000.000 anche oltre l'ammontare capitalizzato dei sussidi governativi, entro il limite della metà del valore venale degli impianti esistenti e mai oltre il valore degli impianti stessi risultante dall'ultimo bilancio anteriore alla pubblicazione della presente legge.

Art. 6.

Se all'atto della stipulazione dei mutui gli Enti mutuatari hanno passività ipotecarie sugli impianti offerti in garanzia od obbligazioni in circolazione, il relativo importo al valore nominale è detratto dal valore venale degli impianti agli effetti dell'ammontare massimo dei mutui da concedere.

Art. 7.

Al Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore delle acque, spetta di valutare gli impianti che costituiscono la garanzia dei mutui, ed accordare il nulla osta alla stipulazione dei mutui stessi.

A garanzia del pagamento del capitale e degli interessi dovuti è costituito un privilegio sugli impianti stessi, che prende grado dopo quello spettante allo Stato in base all'art. 1962 del Codice civile, nonchè dopo i crediti per obbligazioni o mutui ipotecari esistenti prima del mutuo garantito. Il privilegio si estende anche ai nuovi impianti.

Art. 8.

Qualora gli Enti debitori si rendano inadempienti agli obblighi assunti verso gli Istituti mutuanti e questi per i propri ordinamenti non siano in grado di altrimenti rivalersi verso l'Ente debitore, il ministro dei lavori pubblici dichiarerà, agli effetti del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, la decadenza della concessione per l'impianto a cui favore è stato contratto il mutuo, ed occorrendo dichiarerà decaduta anche la concessione relativa agli impianti già esistenti dati in garanzia.

Dichiarata la decadenza il Ministero dei lavori pubblici subentrerà nelle ragioni dell'Istituto sovventore ed assicurerà a questo la continuità ed il regolare pagamento delle annualità ancora dovute.

Art. 9.

Il Comitato di cui all'articolo 10 provvederà ad accertare lo stato dei lavori di derivazione d'acqua a scopo di produzione di energia che, secondo i rispettivi atti di concessione, dovrebbero essere ultimati entro il triennio dalla pubblicazione della presente legge.

Nel caso in cui i lavori non siano iniziati o siano stati interrotti o siano condotti in modo da non dare affidamento per la loro ultimazione nei termini prescritti il Comitato, inteso il parere del Consiglio superiore delle acque, ordinerà le misure necessarie perchè i lavori vengano sollecitamente eseguiti, ed anche la decadenza della concessione in casi più gravi.

Art. 10.

Al fine di coordinare il piano delle opere pubbliche e spese relative previste nella presente legge e delle altre già autorizzate in relazione alle esigenze delle singole regioni ed anche alle condizioni del mercato del lavoro, è costituito un Comitato presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri, del quale fanno parte i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle terre liberate e del lavoro e previdenza sociale.

Il Comitato sarà assistito da una Giunta tecnica, da nominarsi dal presidente del Consiglio dei ministri, costituita secondo le norme che saranno determinate per regolamento.

Art. 11.

Il ministro del lavoro provvederà per l'amministrazione del fondo per anticipazioni di L. 50.000.000 già iscritto nel bilancio del Ministero stesso a termini dell'art. 19 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214.

Art. 12.

Con decreto del ministro del tesoro sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed in quello del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1921-922, la somma di L. 50.000 per ciascuno, allo scopo di provvedere alle spese determinate dall'applicazione del presente titolo.

TITOLO II.

Autorizzazioni di spese e provvedimenti per l'esecuzione di opere pubbliche

Art. 13.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche:

a) L. 61.000.000 per opere di ponti e strade (in aggiunta alle precedenti autorizzazioni), escluse quelle di Basilicata e di Calabria, e di cui lire 10 milioni per sussidi stradali a norma dell'art. 16;

b) L. 5.000.000 per lavori occorrenti a coordinare e spostare le strade nazionali e provinciali in relazione alla costruenda linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia;

c) L. 45.000.000 per opere idrauliche nelle varie Provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata, Calabria, Venete e di Mantova (in aggiunta alle precedenti autorizzazioni);

d) L. 50.000.000 per opere marittime nelle varie Provincie del Regno escluse quelle del Veneto, di Basilicata e Calabria (id.)

e) L. 3.000.000 per la prosecuzione dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (id.);

f) L. 4.000.000 per la sistemazione montana e valliva dei torrenti a difesa degli abitati capoluogo e frazioni del comune di Messina (id.);

g) L. 7.000.000 per opere nella Basilicata escluse quelle stradali (id.);

h) L. 42.000.000 per opere nelle Provincie calabresi escluse quelle stradali (id.);

i) L. 25.000.000 per opere in dipendenza di alluvioni, piene e frane (id.);

l) L. 33.000.000 per opere idrauliche nelle Provincie Venete e di Mantova (id.);

m) L. 10.000.000 per opere da eseguire nel porto di Venezia Chioggia (id.);

n) L. 5.000.000 per riparazioni di danni di guerra ad opere stradali (id.);

o) L. 90.050.000 per costruzioni di strade ferrate nelle diverse Provincie del Regno (id.);

p) L. 100.000.000 per integrare le deficienze dei vari capitoli del bilancio dei lavori pubblici negli esercizi 1921-922, 1922-923 e 1923-924, per la esecuzione di opere già autorizzate da legge, con preferenza alle strade di allacciamento dei Comuni o frazioni isolate e di accesso alle stazioni.

Art. 14.

Sono autorizzate le assegnazioni straordinarie;

a) di L. 300 milioni per la costruzione a cura diretta dello Stato della ferrovia del Predil da Trieste per Cividale e Creda a Tarvisio con allacciamento da Creda a Santa Lucia di Tolmino;

b) di L. 60 milioni per le rettifiche della linea della Val Sugana dall'ex-confine austriaco.

In conto delle somme indicate, con decreto del ministro del tesoro verrà rispettivamente inscritto nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1921-922 un primo fondo di L. 15 milioni e L. 5 milioni. Il rimanente importo sarà stanziato nel bilancio stesso in sede di previsione in relazione all'avanzamento dei lavori.

Art. 15.

Con decreti Reali promossi dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, sarà provveduto alla assegnazione dei fondi, di cui all'articolo 13, a favore delle varie opere, da stanziarsi per L. 100 milioni nell'esercizio 1921-922 e secondo la necessità e lo sviluppo dei lavori negli esercizi successivi non oltre il 1923-924.

Sui fondi stanziati per le opere graveranno sino al limite massimo del 10 per cento le spese necessarie per retribuire tecnici privati incaricati della compilazione dei progetti a norma dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1919, n. 107, o della direzione od assistenza dei lavori, e per accordare speciali compensi a funzionari del Genio civile per maggiori loro prestazioni.

Art. 16.

I sussidi a Comuni e consorzi di cui all'art. 321 della legge 20 marzo 1865 allegato *f*) ed al R. decreto 16 giugno 1904, n. 445, per le costruzioni di strade esterne agli abitati che verranno iniziate entro il 31 dicembre 1921 e delle quali è prevista la ultimazione per il 31 dicembre 1922, e per la sistemazione di strade esterne ed interne, potranno raggiungere la misura del 40 per cento; tale misura non sarà conservata pei lavori fatti dopo la detta epoca.

I sussidi concessi in virtù del R. decreto 13 aprile 1919, n. 570, potranno essere corrisposti in misura non superiore al 40 per cento anche pei lavori eseguiti fino al 31 dicembre 1922.

Quando si tratti di opere di poca importanza, la cui spesa non superi le L. 100,000, bastano perizie sommarie che comprendano la descrizione delle opere, i tipi planimetrico ed altimetrico in piccola scala ed un preventivo approssimativo della spesa.

Per i Comuni aventi una popolazione non superiore a 50,000 abitanti, che abbiano ecceduto il limite legale di sovrimposta su terreni e fabbricati, e non possano per le condizioni di bilancio sostenere gli oneri derivanti dai nuovi mutui occorrenti per riprendere o ultimare la costruzione di acquedotti, sospesa o ritardata per le condizioni create dalla guerra, il pagamento della relativa annualità ha inizio dall'undicesimo anno dall'apertura dell'acquedotto all'esercizio.

Allorquando lo Stato corrisponderà sussidi in misura del 40 per cento per costruzioni di strade esterne all'abitato, la Provincia sarà obbligata a contribuire in ragione non inferiore al 30 per cento.

Art. 17.

Gli Enti locali che sussidiano per loro conto i Comuni ed i Consorzi per la maggiore spesa che è a loro carico, possono ottenere per tali sussidi mutui dagli Istituti di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 18.

Il ministro del tesoro, mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che riterrà opportuni, provvederà i fondi occorrenti per gli stanziamenti da farsi in conto delle somme autorizzate dalla presente legge per costruzioni di strade ferrate.

Art. 19.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1921-922 per le sovvenzioni di costruzioni ferroviarie fissato in L. 4.000.000 nell'art. 3 del disegno di legge per lo stato di previsione della spesa dell'esercizio suddetto, è elevato a L. 10.000.000.

Art. 20

All'art. 2 della legge 14 aprile 1921, n. 434, è sostituito il seguente:

« Tale spesa sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e ripartita come appresso:

L. 1.400.000 a carico dell'esercizio 1921-922
» 1.500,000 » » 1922-923
» 1.500.000 » » 1923-924
» 2.000.000 » » 1924-925
» 2.000.000 » » 1925-926

Al pagamento del concorso dello Stato si potrà provvedere, durante gli esercizi finanziari suindicati, anche rateaImente, in relazione all'avanzamento dei lavori ».

Art. 21.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere nel bilancio dei lavori pubblici le somme necessarie per la applicazione degli articoli contenuti in questo titolo della presente legge.

Art 22.

Le opere di competenza economica promiscua dello Stato e degli Enti locali, relative ai porti di seconda e terza classe, sono considerate obbligatorie, a termini del secondo comma dell'art. 13 del testo unico 2 aprile 1885, n. 3095, in quanto rientrino tra quelle designate specificamente nelle leggi di autorizzazione fin qui emanate o siano previste nei piani regolatori approvati nei modi di legge.

Sono del pari considerate obbligatorie le opere di completamento delle precedenti e le riparazioni straordinarie.

Il limite di lire 100,000 stabilito al n. 3 dell'articolo 19 del testo unico 2 aprile 1885, n. 3095, per la obbligatorietà di nuove opere nei porti di quarta classe è elevato a lire 500.000.

Art. 23.

Ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sono sostituiti i seguenti:

progetti di tutte le opere a carico delle Amministrazioni civili dello Stato, esclusi quelli per le strade ferrate, sono approvati dal ministro competente su parere o su visto:

a) dell'ingegnere capo del genio civile sino all'importo di lire 500,000;

b) dell'ispettore superiore compartimentale del genio civile sino a lire 1,000,000;

c) del Consiglio superiore dei lavori pubblici per cifre maggiori.

Occorrerà tuttavia il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando debbano essere determinati criteri di massima, o si tratti di progetti parziali per un'opera la cui spesa complessiva si preveda superiore ad un milione, salvo che costituiscano esecuzione d'un progetto di massima già approvato.

Art. 24.

Sono prorogati di due anni i termini stabiliti dall'art. 33 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, e dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1916.

TITOLO III.

Provvedimenti per la intensificazione delle opere di bonificamento agrario e di sistemazione montana.

Art. 25.

La somma di 30 milioni prevista dagli articoli 29 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e 20 del R. decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405, per la somministrazione di mutui di favore da concedersi per l'esecuzione di opere di bonificamento agrario, è portata a lire 50 milioni per l'esercizio 1921-922 e per ciascuno dei tre esercizi successivi.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura saranno stanziate, annualmente, le somme occorrenti per il servizio per gli interessi sui detti mutui.

L'estensione dei benefici delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano, autorizzata con l'art. 4 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2297, e con l'art. 16 del citato decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405, è accordata con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del lavoro.

Con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura di concerto con i ministri dei lavori pubblici e del lavoro potranno essere estesi ai territori soggetti a bonifica idraulica i benefici delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano.

Art 26.

Per usufruire delle maggiori assegnazioni di L. 80 milioni, autorizzate per il quadriennio 1921-925, le domande di mutui di favore, fatta eccezione per le bonifiche di cui all'art. 3, dovranno essere presentate, corredate dei progetti tecnici, entro il mese di novembre 1921 e i lavori dovranno avere inizio entro il successivo mese di marzo 1922.

Art. 27.

In aumento della spesa straordinaria di L. 6 milioni per lavori di rinsaldamento e di rimboscamento dei terreni compresi in un bacino montano, stanziati nel bilancio del Ministero di agricoltura, in applicazione degli articoli 2 e 18 della legge 21 marzo 1912, numero 442, sono iscritte, nel bilancio del Ministero stesso, le somme

di L. 6 milioni per l'esercizio in corso e di L. 4 milioni per ciascuno dei tre esercizi successivi.

Le maggiori somme stanziate saranno erogate per la esecuzione dei lavori più urgenti di sistemazione dei bacini montani da determinarsi dal ministro di agricoltura.

TITOLO VI.

Provvedimenti relativi alla costruzione di case popolari ed economiche

Art. 28.

Sono approvate le seguenti maggiori assegnazioni annue, a cominciare dall'esercizio 1921-922, nel bilancio del Ministero dell'industria e commercio:

a) di L. 20 milioni per contribuire al pagamento di una parte degli interessi sulle operazioni di mutuo previste dalla legge 7 aprile 1921, n. 463, con equo riguardo ai centri aventi popolazione inferiore ai 40,000 abitanti.

Di tale somma L. 2,000,000 annui sono stanziati nel bilancio del Ministero per l'agricoltura per contributi d'interessi per la costruzione di case coloniche e saranno erogate con le modalità da stabilirsi con R. decreto.

b) di L. 2,000,000 per contribuire al pagamento di una parte degl'interessi sulle operazioni di mutuo previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 463, e art. 9 del decreto Luogotenenziale 8 gennaio 1920, n. 16, nelle Provincie nelle quali non sono stati accordati mutui per lo stesso titolo, salvo che per case di ferrovieri e su domanda presentata non oltre il 31 ottobre 1921.

c) di L. 9.100.000 per analogo contributo sui mutui per la costruzione di case popolari ed economiche per i ferrovieri.

Le maggiori assegnazioni di cui alle lettere a) e c) dovranno essere erogate nelle operazioni di mutuo per le quali furono presentate domande rispettivamente al Ministero di industria e commercio ed alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato non più tardi del 31 marzo 1921.

Gli istituti autonomi per costruzioni di case popolari ed economiche sono autorizzati a fare anticipazioni con le disponibilità come sopra conseguite, agli Enti ausiliari da loro già promossi e legalmente riconosciuti alla entrata in vigore della presente legge, entro i limiti e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero d'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il finanziamento delle imprese edilizie.

Un rappresentante del Ministero del lavoro e previdenza sociale è chiamato a far parte della Commissione centrale per le case popolari e per l'industria edilizia e del Comitato interministeriale previsto dall'art. 47 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318.

Art. 29.

Il primo alinea dell'articolo 2 del decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16, modificativo dell'art. 44 del testo unico approvato con R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, è sostituito dal seguente:

« Le case di civile abitazione e le sopraelevazioni la cui costruzione sia iniziata e completata nel periodo dal 5 luglio 1918 al 31 dicembre 1925 godono della esenzione dalla imposta e sovraimposta sui fabbricati per 10 anni, salvo le disposizioni stabilite dall'articolo 1 del citato R. decreto per le case popolari ed economiche ».

Art. 30.

Le disposizioni concernenti l'esenzione dai dazi d'importazione per i materiali da costruzione, prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16, e la facoltà di espropriazione ed occupazione temporanea, disciplinata dal successivo art. 13, si applicano alle costruzioni di case di civile abitazione iniziate non prima del 5 luglio 1918 e completate entro il 31 dicembre 1925.

Art. 31.

È portata a L. 150.000 l'annua somma di cui al capoverso dell'art. 52 del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318.

Art. 32.

Con Regio decreto, su proposta dei ministri d'industria e commercio, e del lavoro, sentito il Comitato di cui all'art. 10:

a) saranno determinati i criteri in base ai quali, entro i limiti delle disponibilità, si procederà alla assegnazione dei contributi;

b) saranno emanate le norme intese a garantire che i costi delle costruzioni finanziate, in corso, o da iniziarsi, siano mantenuti in giusta relazione coi costi delle materie prime e della mano d'opera.

Art. 33.

Gli interessi a favore degli Istituti finanziari sulle somministrazioni di mutui fatte prima che questi siano posti in ammortamento verranno capitalizzati. Il Ministero d'industria e commercio provvederà al contributo statale sulla somma capitalizzata.

Art. 34.

Il socio di una cooperativa edilizia mutuataria della Cassa depositi e prestiti potrà liberarsi dal proprio debito consegnando alla Cassa mutuante titoli di debito pubblico consolidato per una rendita annua pari all'annualità da lui dovuta, oppure versando un capitale pari al valore attuale dell'annualità stessa, calcolato al saggio complessivo del mutuo vigente.

Art. 35.

Sono autorizzate le assegnazioni straordinarie:

a) di lire 11.545.786 per il completamento e la costruzione di edifici destinati ad accogliere uffici finanziari;

b) di lire 1.200.000 per la costruzione di una strada da Capoliveri alla miniera di Calamita (Isola d'Elba).

La somma complessiva di lire 12.745.786 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in tre parti uguali negli esercizi dal 1921-922 al 1923-924.

Art. 36.

A facilitare l'esecuzione delle opere portuali, per le quali già siano iscritti i fondi in bilancio con precedenti provvedimenti legislativi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli Enti portuali mutui al tasso ordinario secondo le norme di cui al R. decreto 30 gennaio 1921.

Art. 37.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri interessati saranno emanate disposizioni per la esecuzione della presente legge.

Art. 38.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare, integrandole o modificandole in quanto occorra a tale uopo, le vigenti disposizioni legislative per le case coloniche popolari ed economiche e per l'industria edilizia, contenute nel testo unico approvato con decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 e nei provvedimenti successivi che le hanno modificate, nonchè nella presente legge la quale andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA — MAURI — BELOTTI — SOLERI — RAINERI — BENEDUCE.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Legge 20 agosto 1921, n. 1179, *che autorizza la spesa di L. 40 milioni per l'esecuzione dei lavori di inalveazione del fiume Idice in Reno ed opere accessorie.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 40 milioni, da iscriversi in rate uguali di lire 5 milioni nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1921-1922 al 1928-1929, per l'esecuzione dei lavori di inalveazione del fiume Idice in Reno ed opere accessorie.

Art. 2.

All'iscrizione in bilancio della quota di spesa relativa all'esercizio 1921-922 si provvederà con decreto del ministro del tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Legge 20 agosto 1921, n. 1180, *che converte in legge il decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159, per la concessione all'Amministrazione provinciale di Ferrara della costruzione ed esercizio del canale navigabile Po-Volano.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159, che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata il 16 aprile 1919 per la concessione della costruzione del canale navigabile allacciante il Po col Volano a ponente della città di Ferrara e per l'ampliamento delle conche di Valpagliaro e di Tieni su Volano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 21 agosto 1921, n. 1173, *che fissa la data per il VI censimento generale della popolazione del Regno ed approva il regolamento per l'esecuzione del censimento stesso.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 aprile 1921, n. 457, che ordina il VI censimento generale della popolazione del Regno;
Sentito il Consiglio superiore di statistica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi ministri degli affari esteri, dell'interno, della guerra e della marina:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il VI censimento generale della popolazione del Regno si farà il 1° dicembre 1921.

Art. 2.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del censimento predetto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BENEDUCE — TORRETTA — GASPAROTTO — BERGAMASCO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

REGOLAMENTO

approvato con R. decreto 21 agosto 1921, n. 1173, per l'esecuzione della legge 7 aprile 1921, n. 457, sul VI censimento generale della popolazione del Regno.

CAPO I.

Norme generali

Art. 1.

Le notizie per il censimento generale della popolazione, ordinato colla legge 7 aprile 1921, n. 457, sono raccolte col mezzo di un fo-

glio di famiglia, conforme al modello allegato al presente regolamento.

Il censimento ha lo scopo anzitutto di determinare mediante una numerazione simultanea, per ogni Comune o frazione di Comune:

a) la popolazione residente, ossia il numero dei presenti con dimora abituale nel Comune in cui sono censiti, più quello degli assenti temporaneamente dal Comune stesso;

b) la popolazione di fatto, ossia il numero delle persone presenti nel Comune alla data del censimento, secondo i loro caratteri personali e famigliari.

Il censimento serve inoltre per regolarizzare la tenuta del Registro comunale della popolazione stabile, istituito con regolamento approvato con R. decreto 28 settembre 1901, n. 445.

Art. 2.

Per ciascun Comune la popolazione residente sarà considerata come popolazione legale fino al successivo censimento.

Art. 3.

Presente con dimora abituale è colui il quale dimora la maggior parte dell'anno nel Comune nel quale è censito.

Presente con dimora temporanea è colui che si trova soltanto temporaneamente nel Comune dove è censito, ed ha la sua dimora abituale in altro Comune del Regno o all'estero. I presenti nel Comune alla data del censimento, sia con dimora abituale sia con dimora occasionale, si segnano nell'elenco *A* del foglio della famiglia o convivenza presso cui si trovano.

Assente temporaneamente è colui che, alla data del censimento, non si trova nel Comune dove ha la dimora abituale, essendo in un altro Comune del Regno o all'estero, ma che si presume vi farà ritorno entro l'anno 1922.

Le notizie su gli assenti dalla famiglia sia che si trovino nello stesso Comune in cui la famiglia risiede, sia che dimorino in altro Comune del Regno, ovvero all'estero, si segnano nell'elenco *B* dello stesso foglio di famiglia.

Chi è assente alla data del censimento dalla famiglia nella quale abitualmente convive, ma si trova, per motivo di lavoro o perchè degente in un ospedale, o per altra causa qualsiasi, in altra località del medesimo Comune, deve essere scritto, come assente, nell'elenco *B* del foglio della propria famiglia, e segnato, come presente con dimora abituale nel Comune, nell'elenco *A* del foglio della famiglia o convivenza presso la quale si trova alla data del censimento.

Art. 4.

La presenza o assenza delle persone sia rispetto al Comune sia rispetto alle famiglie o convivenze è riferita alla giornata del 1° dicembre 1921.

Si avrà però riguardo al momento della mezzanotte del 30 novembre al 1° dicembre per computare fra i presenti i nati prima di quell'ora ed escluderne i morti avanti la stessa ora.

Art. 5.

Le persone che durante l'intera giornata del censimento sono rimaste assenti dalla famiglia, sia che fossero nello stesso Comune, sia che fossero in altro Comune, si segnano nel foglio di quella famiglia o convivenza presso la quale hanno passato la notte del censimento.

Le persone che nella notte dal 30 novembre al 1° dicembre si trovino in viaggio son censite nel luogo in cui arrivano o nello stesso giorno del censimento o posteriormente.

Le persone che partono nel giorno del censimento per recarsi in altro Comune o all'estero sono censite nel Comune da cui partono.

Art. 6.

I militari, i carabinieri, le guardie regie, le guardie municipali le guardie daziarie, doganali forestali e campestri ed i vigili che per l'intero giorno del censimento fossero di servizio fuori delle loro caserme o corpi di guardia, sono censiti la mattina del giorno successivo, al loro ritorno nelle caserme o corpi di guardia.

Art. 7.

I capitani delle navi nazionali che nella notte dal 30 novembre al 1° dicembre si trovino in viaggio diretti ad un porto del Regno, devono fornire al capitano del 1° porto nazionale di arrivo, le notizie relative all'equipaggio ed ai passeggeri che erano a bordo in quella notte.

Se chi ha il comando della nave non ha ricevuto i fogli di censimento prima della partenza, questi gli saranno forniti dal capitano del porto nazionale d'arrivo.

Qualora la nave abbia lasciato il porto prima che siano stati restituiti i fogli di censimento, chi ha il comando della nave o barca dovrà consegnarli all'autorità marittima nel Regno o al console italiano all'estero, nel primo porto di arrivo, colle notizie riferite a la notte suddetta.

Art. 8.

I proprietari o conduttori di alberghi, locande, camere mobiliate, raccolgono le notizie delle persone che vi si trovano alloggiate nel giorno del censimento, sia per l'intera giornata, sia per una parte soltanto, qualora vi abbiano passata la notte.

Coloro che prendono alloggio durante il giorno del censimento nelle suddette convivenze vi saranno censiti se, a richiesta, dichiarino di non essere stati censiti in altro luogo; come pure vi si dovranno censire anche coloro che arrivassero alla mattina del giorno 2 e che fossero stati in viaggio durante tutto il giorno precedente.

Art. 9.

I fogli di famiglia vengono distribuiti, a cura del Comune, all'abitazione di ogni famiglia o convivenza.

Il foglio di famiglia sarà compilato non solo per ogni focolare domestico, ma anche per ogni persona che vive da sola, sia in una propria abitazione, sia in casa d'altri, ma a titolo di semplice coabitazione, e per ogni convivenza di più persone riunite in alberghi, locande, collegi, convitti, caserme, ospedali, carceri, ospizi, baracche, tende, navi, barche, ecc.

I proprietari o conduttori, i direttori di alberghi o di convivenze di qualsiasi specie se abitano con la famiglia propria nei locali della convivenza debbono compilare un proprio foglio di famiglia distinto da quello della convivenza.

Quando più famiglie hanno l'abitazione in comune si dovranno compilare fogli separati per ciascuna di esse, richiamando su ogni foglio il numero d'ordine del foglio dell'altra o delle altre famiglie.

Gli ospiti, i precettori, i domestici, i dozzinanti sono segnati nel foglio della famiglia presso la quale si trovano.

Art. 10.

I fogli per il censimento della gente di mare sono distribuiti ai capitani delle navi nazionali ed estere ed ai padroni di barche dagli Uffici di porto.

Le autorità comunali devono provvedere in tempo ai predetti Uffici i fogli necessari.

Art. 11.

Le notizie sono fornite e scritte sul foglio di famiglia dal rispettivo capo o da chi è considerato come tale, e in assenza o impedimento di esso, da chi ne fa le veci, per sè e per le persone della famiglia presenti od assenti.

Per le convivenze le notizie sono date da chi ne è proprietario, o direttore, distinguendosi le convivenze a tipo famigliare (convitti, collegi, conventi, caserme, carceri, ecc.) da quelle a carattere industriale (alberghi, locande, pensioni, ecc.) secondo istruzioni che verranno espressamente emanate.

Se tutti i membri di una famiglia, alla data del censimento sono

temporaneamente assenti dal Comune, sia che si trovino in altro Comune del Regno, sia che dimorino all'estero, ma si presume che vi debbano ritornare entro l'anno 1922, il sindaco fa formare per essa un foglio di famiglia, desumendo le notizie dal registro di popolazione e da informazioni debitamente accertate, iscrivendole nell'elenco *B* degli assenti. Il sindaco firma questo foglio a garanzia dell'esattezza delle notizie in esso contenute.

Il foglio di famiglia deve essere sottoscritto dal capo di famiglia, o da chi ne fa le veci, nella parte che concerne le sue dichiarazioni e qualora il capofamiglia non fosse in grado di sottoscrivere, dall'ufficiale di censimento, e per famiglie interamente assenti, dal sindaco o da un suo incaricato.

Art. 12.

Si raccolgono, per il tramite dei Ministeri degli affari esteri, della marina e della guerra, le notizie riguardanti il personale diplomatico di Stati esteri, gli ufficiali, marinai ed altro personale a bordo delle Regie navi, fuori delle acque territoriali del Regno, e le Regie truppe all'estero, nel giorno fissato per il censimento nazionale.

Art. 13.

Verrà redatta, a cura del capofamiglia, una copia del foglio di famiglia da lasciarsi a disposizione dei Comuni perchè compiano i lavori preveduti nell'art. 34 e la revisione del registro municipale della popolazione stabile, preveduta nell'art. 33.

Art. 14.

Gli stampati del foglio di famiglia sono provveduti e distribuiti ai Comuni per cura ed a spese del Governo. I piani topografici comunali di cui all'art. 18 ed i prospetti di riassunto di cui all'art. 34 sono tracciati dagli uffici comunali secondo le istruzioni che verranno impartite.

CAPO II.

Direzione e sorveglianza delle operazioni

Art. 15.

Il censimento si eseguisce in ogni Comune, sotto la direzione del sindaco, responsabile verso il Governo del regolare andamento delle operazioni.

Art. 16.

Il sindaco è assistito da una Commissione di censimento, formata oltrechè del segretario comunale e del capo dell'Ufficio di statistica o dell'Ufficio del lavoro (dove questi uffici esistano), dei membri effettivi della Giunta municipale e di altre persone, da lui nominate in numero:

non inferiore a 12, nei Comuni di oltre 250.000 abitanti;
id. a 10, id. fra 60.000 e 250.000 abitanti;
id. a 8, id. fra 30.000 e 60.000 abitanti;
id. a 6, id. fra 10.000 e 30.000 abitanti;
id. a 4, id. fra 3000 e 10.000 abitanti;
id. a 2, id. con meno di 3.000 abitanti;

Queste persone sono scelte di preferenza fra gli ufficiali sanitari, i direttori didattici, gli ispettori scolastici, gli insegnanti delle scuole governative o comunali, i parroci, i conciliatori, i pensionati di pubbliche Amministrazioni.

Art. 17.

La Commissione coadiuva il sindaco:

nel rivedere la denominazione delle vie e piazze, la numerazione dei fabbricati, la divisione del territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento;

nel procedere alla scelta degli ufficiali di censimento;

nel dare le istruzioni per la distribuzione e la raccolta dei fogli di famiglia;

nel fare la revisione delle notizie raccolte, per correggerle, occorrendo, e completarle coll'aiuto del registro di popolazione e di altri documenti esistenti nell'Ufficio comunale;

nel sorvegliare che si eseguiscano accuratamente, e nei limiti di tempo assegnati le diverse operazioni.

Delle riunioni e deliberazioni della Commissione si prenderà nota in appositi verbali.

Art. 18

La divisione del territorio in frazioni e sezioni di censimento deve essere chiaramente indicata in un piano topografico tracciato dall'Ufficio comunale entro il mese di agosto. In esso debbono essere segnati i limiti del Comune stesso e delle singole frazioni e sezioni di censimento, e così pure le lettere ordinali delle frazioni, i numeri progressivi delle sezioni ed i nomi dei Comuni confinanti.

Art. 19.

Il sindaco, coadiuvato dalla Commissione di censimento, nomina gli ufficiali di censimento, scegliendoli di preferenza tra il personale d'ordine e i corpi armati dell'Amministrazione comunale e stabilisce il compenso pecuniario da darsi ai medesimi in ragione della loro prestazione.

Il numero degli ufficiali di censimento dovrà essere ragguagliato al numero medio delle famiglie che essi potranno censire, e che varierà secondo le circostanze locali, e, specialmente, secondo la maggiore o minore agglomerazione della popolazione di ciascuna frazione o sezione di censimento.

Il compenso stabilito verrà corrisposto al termine di tutte le operazioni affidate agli ufficiali di censimento e dopo che la Commissione comunale ne avrà controllata l'opera.

Qualora la Commissione abbia verificato che non tutti i fogli della rispettiva sezione siano stati debitamente riempiti, verrà fatta una detrazione dal compenso, a titolo di multa, commisurata all'entità delle irregolarità o deficienze riscontrate.

Art. 20.

I prefetti vigilano sulle operazioni del censimento e fanno eseguire d'ufficio a spese dei Comuni, giusta l'art. 216 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto del 4 febbraio 1915, n. 148), quei lavori che fossero stati omessi.

Art. 21.

Le Giunte provinciali di statistica invigilano sulla buona esecuzione dei lavori del censimento e devono specialmente:

verificare se ogni Comune abbia provveduto in tempo alla nomina della Commissione di censimento e alla scelta di un numero sufficiente di ufficiali di censimento idonei all'ufficio;

esaminare, in base ai piani topografici, se siano state esattamente osservate in ciascun Comune le norme dell'art. 25 del presente regolamento per la divisione del territorio in frazioni e decidere sui ricorsi che fossero stati presentati secondo le disposizioni dell'art. 18;

fare una prima revisione dei prospetti compilati dai Comuni, a norma dell'art. 34 di questo regolamento; e trasmettere a l'Ufficio centrale di statistica le eventuali rettifiche ed osservazioni.

Art. 22.

Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha l'alta direzione e sorveglianza su tutte le operazioni del censimento.

Egli impartisce le istruzioni necessarie, risolve i dubbi che sorgono nel corso delle operazioni e mantiene l'uniformità dei procedimenti, facendo anche eseguire delle ispezioni a mezzo di personale competente.

CAPO III.

Operazioni preparatorie e raccolta delle notizie

Art. 23

I Comuni nei quali la denominazione delle vie e piazze e la nu-

merazione delle case e degli altri fabbricati ad uso di abitazione siano incompiute o irregolari, devono completarle e correggerle, secondo le istruzioni ministeriali.

Art. 24.

I sindaci, assistiti dalle Commissioni comunali di censimento, dividono il territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento, seguendo i criteri amministrativi e topografici indicati qui appresso:

a) Si considera come frazione quella parte di territorio di un Comune che sia stata costituita in frazione ai termini dell'art. 121 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Si considera parimente come frazione il territorio di un Comune soppresso, che abbia tenuto separate le proprie rendite patrimoniali, le passività e le spese obbligatorie, ai termini dell'art. 118 della legge stessa;

b) Indipendentemente dalle ragioni amministrative, suindicate, ogni centro di popolazione, con le circostanti case sparse per la campagna costituisce una frazione. Per formare le frazioni le case sparse vengono attribuite a quel centro, col quale hanno più frequenti rapporti e più facili comunicazioni.

L'attuale divisione del territorio comunale in frazioni, quale è stata fatta per il censimento precedente, deve essere mantenuta ferma per quanto possibile, e non si dovrà procedere a variazioni se non per motivi giustificati.

Per ogni frazione la popolazione delle case sparse deve costituire una o più sezioni a parte, affinchè si possa formare per ogni Comune il totale della popolazione agglomerata e di quella sparsa; altrettanto si dica di isolotto che facessero parte del Comune;

c) Un centro di popolazione può essere suddiviso in più frazioni, se esista una cinta daziaria che ne separi la parte interna dai sobborghi posti in immediata continuazione di essa. In tal caso i sobborghi che rimangono al di là della cinta daziaria si considerano come una sola frazione se sono contigui e formano come un anello intorno al nucleo interno, se invece trovansi distaccati l'uno dall'altro, si ripartiscono in più frazioni.

I centri di popolazione si dividono, ove il numero di abitanti lo richieda, in sezioni di censimento; si fa quindi la riunione della popolazione delle sezioni al fine di ricomporre la totale popolazione del centro medesimo.

Se un centro fu diviso in frazioni, per alcuno dei motivi indicati in *a)* o in *c)*, si forma il totale della popolazione del centro medesimo nel caso *a)* addizionando la popolazione delle frazioni del centro, e nel caso *c)* addizionando la popolazione compresa entro la cinta daziaria con quella agglomerata nei sobborghi contigui.

Art. 25.

Se il territorio del Comune è diviso fra due o più mandamenti amministrativi o giudiziari, può presentarsi l'opportunità di suddividere le frazioni in sezioni al fine di tener conto della circoscrizione mandamentale o determinare la popolazione del mandamento. Per ciò non si devono assegnare ad una stessa sezione case situate in mandamenti amministrativi o giudiziari diversi.

Art. 26.

Approvata la divisione del territorio in frazioni e sezioni, e tracciati i limiti delle medesime in apposito piano topografico, il sindaco rimette immediatamente questo piano al prefetto, il quale lo comunica, senza indugio, alla Giunta provinciale di statistica, agli effetti dell'art. 21.

Art. 27.

Entro il mese di settembre i sindaci inviano direttamente all'Ufficio centrale della statistica un prospetto indicante il numero probabile delle famiglie e degli abitanti nel Comune, da compilarsi secondo le norme che saranno date nelle istruzioni, per mettere l'Ufficio stesso in grado di distribuire a ciascun Comune gli stampati in quantità sufficiente.

Art. 28.

Negli ultimi dieci giorni del mese di novembre gli ufficiali di censimento si recheranno in ciascuna delle abitazioni comprese nel territorio ad essi assegnato e scriveranno sopra un registro (Stato di sezione provvisorio) le notizie richieste a tenore delle istruzioni ministeriali. Determinato il numero delle famiglie, che presumibilmente si troveranno presenti nel giorno del censimento, i detti ufficiali distribuiranno due esemplari del foglio di famiglia per ciascuna famiglia o persona che debba essere censita a parte, a norma dell'art. 9, e daranno le istruzioni necessarie per riempirli, avvertendo ogni capofamiglia che egli deve scrivere le notizie richiestegli sui due esemplari del foglio.

Art. 29.

I fogli di famiglia riempiti delle notizie richieste, devono essere ritirati dagli ufficiali di censimento nei tre giorni successivi al 1° dicembre 1921.

I detti ufficiali all'atto del ritiro dei fogli dovranno accertarsi che per ogni famiglia o convivenza siano stati redatti i due esemplari e che vi siano scritte in modo chiaro ed esatto tutte le notizie domandate, e quando queste siano incomplete, errate o poco intelligibili, dovranno completarle, correggerle o chiarirle, col concorso del capo di famiglia e di chi ne fa le veci.

Art. 30.

Se il capo di famiglia, o la persona che lo rappresenta, ricusi di fornire le notizie domandate o di dare gli schiarimenti necessari per correggere o completare quelle riconosciute errate o insufficienti, l'ufficiale redige un processo verbale di questa trasgressione per l'applicazione delle ammende comminate nell'articolo 11 della legge.

Art. 31.

Ritirati tutti i fogli, l'ufficiale di censimento forma il riassunto numerico tracciato a piè dell'ultima pagina di ciascun foglio e compila lo Stato di sezione definitivo, nel quale indica per ciascuna famiglia il numero delle persone presenti e di quelle assenti e consegna questo stato alla Commissione comunale di censimento insieme ai fogli di famiglia ed ai processi verbali delle trasgressioni constatate.

Art. 32.

Nei Comuni nei quali si trovano famiglie di cittadinanza italiana che usano abitualmente un idioma diverso dall'italiano, si rileverà questo fatto nel modo che sarà indicato nelle istruzioni.

Art. 33.

I Comuni devono, entro quattro mesi dalla data del censimento, eseguire una revisione accurata del registro della popolazione stabile, valendosi delle notizie raccolte nella copia dei fogli di famiglia, che verrà ad essi rilasciata.

Si devono invitare in ufficio per la iscrizione nel registro suddetto secondo le norme del regolamento approvato con R. decreto 21 settembre 1901, n. 445, se già non vi si trovano inscritti, tutti coloro che nei fogli di famiglia dichiararono di avere nel Comune la dimora abituale o furono segnati come assenti temporaneamente, ad esclusione però delle persone indicate negli articoli 13, 15 secondo comma e 17 del predetto regolamento se le famiglie loro non risultino residenti nel Comune.

Si devono, invece, lasciare inscritte nel registro di popolazione le persone indicate nei detti articoli, ancorchè non dichiarate fra i presenti, nè fra gli assenti, qualora risulti che le loro famiglie risiedono nel Comune.

P[illegible] le altre persone già inscritte nel registro di popola-

zione che non siano stato censite, neppure in forza dell'art. 11 secondo capov., si dovranno eseguire accurate indagini per accertare il Comune di nuova residenza e procedere alla loro regolare cancellazione nelle forme stabilite nel regolamento sopra citato, provvedendosi alla cancellazione di ufficio solo quando non sia possibile conoscere il luogo della nuova residenza.

Art. 34.

Lo spoglio delle notizie raccolte si fa, in parte dagli Uffici comunali e in parte dall'Ufficio centrale di statistica.

Agli Uffici comunali sono affidate le seguenti operazioni:

1° un prospetto indicante il numero delle case abitate o delle vuote; il numero e le altre notizie relative alle abitazioni, alle famiglie ed altre convivenze;

2° per ciascuna frazione si determinerà la popolazione presente e la popolazione residente, nel modo indicato nell'art. 1 del presente regolamento, tenendo separata quella agglomerata nei centri da quella sparsa;

3° il prospetto della popolazione censita nella circoscrizione delle singole parrocchie, o frazioni di parrocchie esistenti nel Comune. Se qualche parrocchia estende la sua giurisdizione ad un territorio non compreso nella circoscrizione comunale, devesi dire a quale Comune appartenga questo territorio;

4° il prospetto della popolazione residente in ciascun mandamento amministrativo o giudiziario, qualora il Comune sia diviso in più mandamenti;

5° un elenco dei luoghi aventi denominazione propria (cioè rioni sestieri, quartieri di una città, centri secondari, gruppi di case rurali e casali), col totale delle famiglie censite in ognuno di detti luoghi.

Art. 35.

Le ulteriori operazioni di spoglio sono affidate all'Ufficio centrale di statistica, il quale provvede pure alla pubblicazione dei risultati del censimento.

Ad esso saranno perciò inviati, insieme ai fogli di famiglia, i prospetti specificati nell'art. 34.

Per fare tale spedizione e per la corrispondenza relativa i Comuni godono della franchigia postale e del trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato, secondo il disposto dell'art. 13 della legge 7 aprile 1921, n. 457.

Art. 36.

La numerazione delle case, la divisione del territorio in frazioni, la distribuzione a domicilio dei fogli di censimento, la loro raccolta e verificazione e ogni altra operazione preparatoria del censimento, come pure i lavori indicati negli articoli 33 e 34, si fanno a cura e spese dei Comuni secondo le istruzioni ministeriali.

Art. 37.

Per la esecuzione del censimento nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, saranno emanate disposizioni con decreto Reale promosso dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'accordo con l'Ufficio centrale per le nuove Provincie presso la presidenza del Consiglio dei ministri, coordinando le disposizioni di questo regolamento alle norme sinora in vigore nella materia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BENEDUCE.

Allegato N. 1.

VI CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

(1° dicembre 1921)

Provincia di . . . .
Circondario di . . . .
Mandamento di . . . .
Comune di . . . .
Parrocchia di . . . .
Se la Parrocchia ha giurisdizione anche in altro Comune dicasi in quale . . . . . .
. . . .
Frazione di . . . .
Sezione N.° . . . .

Foglio di Famiglia

(o di altra convivenza)

Numero d'ordine della Famiglia (o altra convivenza) nella Sezione n. . . . .

Località (casale, appodiato, ecc) . . . .
. . . .
Nome della via, contrada, piazza . . . . . .
. . . .
La casa è situata:

a) in centro abitato:
- 1° costituente il nucleo principale del Comune . . . .
- 2° contiguo al nucleo principale . . . .
- 3° non contiguo al nucleo principale . . . .

b) in isolata campagna . . . .

L'abitazione è situata al piano:

(sotterraneo; terreno; 1°, 2°, 3° 4° ecc.; in più piani e in quali; in soffitta).

È interamente occupata dalla famiglia? (sì o no) . . . . . .

Se è a comune con altre famiglie si indichino i numeri d'ordine di queste famiglie. . . . .

. . . .

L'abitazione si compone complessivamente di n. . . . . . stanze (camere, vani, ambienti, compresa la cucina).

FOGLIO DI FAMIGLIA (o convivenza).

Numero d'ordine	COGNOME e nome	Paternità (di o fu)	Relazione di parentela o di convivenza co capo di famiglia (anche se questi sia assente) V. istruzione n. 3)	Sesso maschile o femminile	Data di nascita (giorno, mese ed anno)	Luogo di nascita: se in Italia indicare il Comune e la Provincia: se in Colonia italiana indicare quale; se all'estero indicare lo Stato e la località	Dimora del Comune: dicasi se abituale o temporanea (V. istruzione n. 4)	Stato civile: celibe (o nubile), coniugato legalmente, separato legalmente, divorziato, vedovo	Istruzione: sa leggere (*si* o *no*)	Occupazione o professione per i censiti da 10 anni compiuti in su, anche se disoccupati al tempo del censimento (V. istruzione n. 5) — Principale — Specie	Principale — Posizione nella professione, arte, industria o commercio	Accessoria	Condizione: (per i censiti da 10 anni compiuti in su). Chi non ha occupazione abituale, specifichi la sua condizione di redditiere o pensionato, attendente a casa, studente, detenuto, ricoverato, ecc.	Proprietà immobiliare — Paga imposta fondiaria per terreni	Proprietà immobiliare — Paga imposta fondiaria per fabbricati	Cittadinanza straniera: lo straniero indichi lo Stato di cui è cittadino
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

A. — ELENCO dei presenti nell'abitazione della famiglia (o convivenza) alla data del Censimento.

1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																

Osservazioni . . . .

B. — ELENCO degli assenti dalla famiglia che si trovano o nello stesso Comune o temporaneamente in altro Comune del Regno, ovvero che dimorano all'estero

											L'assente si trova — nello stesso Comune. Dicasi *si* quando sia il caso	L'assente si trova — in altro Comune del Regno (Dicasi in quale)	L'assente si trova — all'estero — Dicasi in quale Stato	L'assente si trova — all'estero — Si presume che ritorni entro il 1922? Dicasi *si* quando sia il caso	L'assente è in servizio militare per obblighi di leva? Dicasi *si* quando sia il caso
											12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
5															

RIASSUNTO NUMERICO

delle notizie contenute nella parte interna del Foglio di famiglia

Presenti nella famiglia (o convivenza) con dimora (Elenco *A*, col. 7). . . . . { abituale (1) / temporanea (2)

Assenti dalla famiglia, temporaneamente. . . . . { presenti nel Comune (3) (Elenco *B*, col. 12) / presenti in altro Comune (4) (Elenco *B*, col. 13 meno 16) / all'estero (5) (Elenco *B*, col. 15)

Somma delle cifre segnate sotto (1) + (4) + (5) . . . .

L'UFFICIALE DI CENSIMENTO

ISTRUZIONI

Si riportano, in riassunto, le istruzioni che riguardano i quesiti più importanti, che giova siano tenute presenti da chi riempie il foglio.

1. Capo famiglia — S'intende normalmente per capo famiglia **la persona che ha sopra di sè il carico della famiglia o che come tale è considerata sia per vincoli del sangue, sia per altre ragioni.**

Nei casi di convivenze non famigliari (alberghi, pensioni, convitti, caserme, conventi, conservatorî, ecc.), sarà considerato come capo della convivenza la persona che è proprietaria dell'azienda o che la gestisce o che è il direttore dell'Istituto, il superiore, ecc., purchè coabiti con le persone ivi conviventi; ma se questo capo dimora nella convivenza con la propria famiglia, esso dovrà compilare **due fogli**: uno in cui darà le notizie che riguardano la sua famiglia, ed un altro in cui darà le notizie relative alla convivenza, segnando su questo il suo nome e cognome con la qualifica di capo della convivenza, omettendo le altre sue notizie personali.

2. Ordine d'iscrizione. — Si scrivono le persone secondo il criterio del rapporto di parentela e quindi, prima il capo o chi ne fa le veci, poi il coniuge, i figli, i collaterali, i dozzinanti, gli ospiti le persone di servizio, ecc.

Per le convivenze non famigliari, prima si segna il capo, poi il personale amministrativo, di servizio, ecc, che abita nel locale, indi gli altri conviventi.

3. Relazione di parentela (col. 3). — Se il capo di famiglia fosse assente, anche a tempo indeterminato, la notizia del rapporto di parentela dovrà essere sempre riferita a lui, come se fosse presente.

4. Dimora nel Comune (col. 7). — La notizia va riferita al Comune e cioè si segnerà che la dimora è abituale, se il censito passa nel Comune tutto l'anno o la maggior parte di esso, temporanea se vi si trova occasionalmente (di passaggio, per diporto, per affari) o vi abita per brevi periodi, avendo altrove la dimora abituale.

Per i conviventi in ospedali, carceri e simili e così pure i bambini a balia, per i giovani in luoghi di educazione e per militari, gli ufficiali di censimento devono fornire apposite istruzioni, conformi alle norme che verranno loro date espressamente. Per coloro che fanno parte di una di queste convivenze speciali, ma che hanno la famiglia residente nel Comune dove è la stessa convivenza, occorre dare anche l'indicazione dell'abitazione della famiglia a cui il convivente appartiene, sulla riga delle « Osservazioni ».

5. Occupazione o professione. — Chi ha una o più professioni o mestieri (anche se al tempo del censimento non le esercitasse), alla colonna 10 deve indicare l'unica o principale professione abituale.

Nell'indicare la professione non basta scrivere le parole commerciante, impiegato, industriale, ma devesi precisare la specie dell'industria o del commercio (negoziante in tessuti, in generi alimentari; tessitore in lana, in seta; meccanico, impiegato dello Stato o del Comune o privato, ecc.).

Nel caso di più occupazioni (contemporaneamente o alternativamente esercitate) si avrà come principale quella che per la continuità del lavoro, o per la portata economica o per altre considerazioni si ritiene più importante.

Per la professione od occupazione indicata come principale si deve specificare nella colonna 11 la modalità professionale o la posizione di lavoro. Così per gli addetti all'agricoltura il censito dovrà specificatamente indicare se è: proprietario che coltiva o conduce terreni propri o della famiglia; enfiteuta o utilista; affittuario, mezzadro o colono, contadino obbligato, contadino salariato, ovvero giornaliero di campagna. E per gli addetti al commercio od alla industria si deve indicare se è proprietario di una Ditta commerciale o industriale, se ne è dirigente, se vi è addetto in qualità di impiegato, assistente o commesso, ecc.

Le notizie sulla professione accessoria (per coloro che abbiano due o più professioni od occupazioni) si segneranno nella colonna dodici.

Nella colonna 13 si devono segnare coloro che, non avendo una professione abituale, vivono di reddito, di pensione, o sono a carico altrui o della pubblica beneficenza (redditieri, pensionati, studenti, detenuti, ricoverati, ecc.).

Per le donne attendenti esclusivamente o prevalentemente alle cure domestiche si segnerà questa circostanza nella colonna 13 e

per quelle che attendono nelle ore libere anche ad altri lavori (cucitrici, filatrici, lavori di campagna, ecc.) questa occupazione specifica si segnerà come accessoria, nella colonna 12. Se peraltro esse lavorano per l'intera giornata in casa come operaie o sono addette ai lavori dei campi, pur attendendo alle cure domestiche, si segneranno nelle colonne 10 e 11, con la specificazione del lavoro a cui attendono e nulla si segnerà nella colonna 13.

Le donne, che per la loro condizione famigliare, non accudiscono ai lavori domestici ma esercitano soltanto la vigilanza sull'azienda domestica, si segneranno nella colonna 13 come proprietarie, pensionate o viventi di reddito secondo i casi, ovvero colla parola « nessuna condizione », se, non avendo redditi propri personali, vivono a carico di altre persone.

Le persone che al tempo del censimento fossero disoccupate devono segnare nelle col. 10 e 11 le notizie riguardanti la loro occupazione abituale o quella che da ultimo hanno esercitata, aggiungendo, in parentesi, disoccupato.

6. Proprietà immobiliare. — Nei casi di comproprietà si scrivono come proprietari tutti coloro che pagano l'imposta.

La moglie e i figli, che non posseggono in nome proprio e non sono tassati per l'imposta relativa, non devono essere qui segnati.

7. Assenti dalla famiglia — (elenco *B*). — Anche per gli assenti dalla famiglia al momento del censimento si devono fornire le notizie delle col. 1 a 11 che sono richieste per i presenti. Si avverta però che per gli assenti che sono nel Regno si deve dare notizia dei soli assenti temporaneamente, cioè di quelli che fanno ancora parte della famiglia, presso la quale si presume possano fare ritorno entro breve tempo e in ogni caso non oltre il 1922.

Si deve segnare fra gli assenti anche colui che, pur essendo assente dalla famiglia, si trova nello stesso Comune (in un ospedale, in un istituto od ospite di altra famiglia).

La presunzione del ritorno entro l'anno 1922, quando non si possa desumere da atti o da informazioni dirette, si dedurrà dal motivo dell'assenza (istruzione, affari di commercio, missione), dalla natura o durata dei lavori in cui l'assente è occupato, dalle condizioni di famiglia.

Per coloro che sono all'estero si registreranno anche gli assenti a tempo indeterminato, ma nella col. 15 si darà notizia di quelli che si presume ritornino entro il 1922.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BENEDUCE.